

N. 1-2026 – EROGAZIONE LIBERALE e DONAZIONE

Premessa

Nel linguaggio comune i termini donazione ed erogazione liberale vengono spesso utilizzati come sinonimi. In realtà, dal punto di vista giuridico e fiscale, rappresentano istituti differenti, con conseguenze molto diverse per chi dona e per chi riceve. Comprendere queste differenze è fondamentale, soprattutto quando il beneficiario è un ente del Terzo settore e il donante intende usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

La donazione, disciplinata dagli articoli 769 e seguenti del Codice civile, è un vero e proprio contratto con cui un soggetto arricchisce un altro per spirito di liberalità, trasferendo un bene o assumendo un'obbligazione senza ricevere nulla in cambio. Può avere effetti reali, quando comporta il trasferimento immediato di un diritto, oppure effetti obbligatori, quando il donante si impegna a compiere una prestazione futura. Proprio perché incide sul patrimonio del donante, la legge richiede una forma particolarmente rigorosa: la donazione deve essere stipulata con atto pubblico alla presenza di due testimoni, salvo che riguardi beni di modico valore. Questo formalismo serve a garantire che la decisione sia ponderata e consapevole. Si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio decida di donare a Caio un appartamento: il trasferimento richiede necessariamente un atto notarile e produce effetti immediati.

Diverso è il caso dell'erogazione liberale, una liberalità tipica del mondo no profit. Si tratta di un atto con cui un soggetto versa una somma di denaro o dona un bene a favore di un ente del Terzo settore, senza alcuna controprestazione. Dal punto di vista civilistico, l'erogazione liberale non coincide sempre con una donazione in senso tecnico: nella maggior parte dei casi avviene tramite un semplice bonifico, un pagamento elettronico o un versamento tracciato, senza necessità di atto pubblico. È proprio questa semplicità che la rende lo strumento più utilizzato nel fundraising o raccolta fondi. Un esempio tipico è il bonifico di 200 euro effettuato da un cittadino per sostenere un progetto umanitario: non c'è un contratto formale, ma una liberalità pienamente valida e riconosciuta.

Le differenze tra donazione ed erogazione liberale emergono su più livelli. Sul piano giuridico, la donazione è un contratto tipico e solenne, mentre l'erogazione liberale è una liberalità che non richiede forme particolari. Sul piano soggettivo, la donazione può essere fatta a favore di chiunque, mentre l'erogazione liberale è destinata esclusivamente a enti no profit. Sul piano fiscale, infine,

FiscoNoProfit

Collana di Fiscalità nel Terzo Settore

l'erogazione liberale assume un ruolo centrale: è infatti lo strumento che consente al donante di accedere a detrazioni o deduzioni d'imposta, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla legge.

La donazione, in quanto contratto, può essere affetta da vizi che ne determinano la nullità o l'annullabilità. È nulla, ad esempio, la donazione di beni futuri o quella fondata su un motivo illecito che risulti dall'atto e ne costituisca l'unica causa. Può inoltre essere revocata in due casi specifici: per ingratitudine del donatario, quando questi compie atti gravemente offensivi nei confronti del donante, oppure per sopravvenienza di figli, quando il donante diventa genitore dopo la donazione o scopre di avere un figlio precedentemente ignorato. La revoca comporta l'obbligo di restituire quanto ricevuto, salvo i diritti dei terzi di buona fede.

Sul fronte fiscale, non tutte le erogazioni liberali danno diritto a benefici. La detrazione o la deduzione non spettano, ad esempio, quando il beneficiario non rientra tra gli enti del Terzo settore ammessi dalla legge, quando il versamento non è tracciabile, quando il donante tenta di cumulare più agevolazioni sulla stessa somma o quando le somme donate non vengono utilizzate per finalità istituzionali. Inoltre, il contribuente deve scegliere tra detrazione (percentuale sull'imposta) e deduzione (riduzione del reddito imponibile), poiché le due agevolazioni non sono cumulabili.

Definizione Giuridica di Erogazione Liberale

Il Codice Civile italiano non fornisce una definizione esatta delle erogazioni liberali. Le erogazioni liberali possono essere definite come erogazioni spontanee, effettuate in denaro o in natura, rivolte esclusivamente a beneficiari che perseguono scopi di pubblica utilità come Ets, associazioni, Aps, università, istituzioni religiose, enti culturali, enti di ricerca, etc. L'erogazione liberale è una erogazione volontaria in denaro o in beni effettuata senza alcun corrispettivo, chi dona non riceve alcun bene o servizio in cambio della propria dazione.

L'erogazione liberale è caratterizzata dai seguenti elementi:

Finalità benefica: viene elargita per sostenere scopi sociali, culturali, scientifici, di ricerca o di pubblica utilità:

Liberalità: atto giuridico con cui si compie un'attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto per puro spirito di generosità e senza alcun obbligo

Erogazione: atto concreto di destinare e distribuire somme di denaro ad un determinato scopo

Le liberalità, a differenza delle donazioni, non sono soggette a collazione, revocazione e **riduzione**.

Gli atti di liberalità costituiscono un'ampia **categoria** di negozi giuridici con i quali si compie

un'attribuzione patrimoniale a favore di un altro soggetto, spontaneamente e per puro spirito di liberalità, con l'intento cioè di provocare un arricchimento (qualunque ne sia l'entità) attraverso un impoverimento proprio.

Definizione Giuridica di Donazione

La donazione è un contratto a titolo gratuito, unilaterale, che si perfeziona con il consenso delle parti. Fa eccezione a questa regola la donazione di modico valore, per la quale è richiesta soltanto la consegna del bene. Si tratta di un negozio a forma solenne, per la cui validità sono necessari l'atto pubblico (art. 782 c.c.) e la presenza di due testimoni (art. 48, l. 16.2.1913, n. 89). Secondo il codice civile, all'art 769 *“la donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione”*

Secondo il prevalente orientamento dottrinale e giurisprudenziale, la donazione richiede la sussistenza di un elemento soggettivo ed uno oggettivo; il primo, consiste nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti; il secondo, impone la verifica di un incremento economico altrui (arricchimento del donatario) ed il depauperamento di chi ha disposto del diritto o assunto l'obbligo (impoverimento del donante).

Pur essendo un contratto normalmente traslativo, la definizione codicistica, nella sua ampiezza, è atta a ricomprendere ogni forma di donazione (reale, liberatoria e obbligatoria).

Sotto il profilo soggettivo, vale la regola generale che le parti abbiano la piena capacità di disporre; è tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel contratto di matrimonio, secondo le norme contenute negli artt. 165 e 166 c.c., come pure quella effettuata dal minore emancipato autorizzato all'esercizio dell'impresa (art. 774 c.c.).

Si caratterizza per un rigore maggiore, invece, rispetto alla disciplina generale dettata per la validità del contratto, la norma sulla donazione conclusa da chi versava in stato di incapacità naturale: in tale evenienza, infatti, il donante può ottenere l'annullamento senza dover provare la mala fede dell'altro contraente, in contrapposizione a quanto previsto dall'art. 428 c.c.

Si applica una disciplina peculiare anche nel caso in cui la donazione sia stata compiuta da un soggetto inabilitato, poiché è prevista la possibilità di impugnare anteriormente alla sentenza di inabilitazione, e alla nomina del curatore provvisorio (art. 776 c.c.).

Il particolare rilievo attribuito alla volontà del donante impone di escludere che la donazione possa farsi per procura: così, è nullo il mandato a donare con cui si attribuisce ad altri la facoltà di

designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto dell'attribuzione (art. 778 c.c.). Per quel che, di converso, attiene alla capacità del donatario, pur in assenza di una previsione normativa esplicita, bisogna saper distinguere la capacità di acquistare quel che è oggetto di donazione dalla capacità di accettare la donazione: solo in questo ultimo caso, infatti, la capacità giuridica non è sufficiente e l'ordinamento richiede quella di agire.

La differenza è ricavabile dal dettato normativo in tema di attribuzione liberale in favore di nascituro (anche non concepito, purché figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione, ex art. 784 c.c.): questi può infatti essere destinatario di una donazione, che si perfezionerà con la nascita.

Sotto il profilo degli effetti, la dottrina suole distinguere le donazioni che costituiscono o trasferiscono un diritto reale, o di credito (donazioni ad effetto reale) da quelle con le quali si rinuncia ad un diritto (donazione ad effetto abdicativo, o liberatorio). Più controverso è il caso della donazione con cui si assume un'obbligazione (donazione ad effetto obbligatorio): mentre è pacifico che essa possa avere ad oggetto un dare, sorgono dubbi in merito ad un obbligo di fare o non fare, poiché per tradizione la donazione ha effetti traslativi-reali. In particolare, l'esecuzione dell'obbligazione assunta non costituirebbe donazione, ma adempimento di obbligo già contratto validamente; circostanza che giustifica la nullità di un contratto preliminare di donazione, come pure affermato dalle Sezioni Unite, giacché «la promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito viene a costruire un vincolo giuridico a donare, in contrasto con il principio secondo cui l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità» (Cass., S.U., 15.10.1975, n. 4153).

Oggetto del contratto di donazione possono essere, oltre alla proprietà di beni mobili e immobili, anche diritti reali di godimento (con una previsione particolare nel caso di nuda proprietà, ex art. 796 c.c.); le universalità di cose (art. 771, co. 2, c.c.); l'eredità (così è permesso ricavare dal combinato disposto degli artt. 447 e 1547, co. 2 c.c.); i crediti. Anche i titoli di credito e le partecipazioni societarie possono costituire oggetto di donazione, nei limiti in cui è ammesso il loro trasferimento e con una attenzione particolare alla forma.

Al contrario, non possono essere donati validamente i beni futuri, intesi tanto oggettivamente (beni inesistenti in natura) quanto soggettivamente (beni non appartenenti al donante), a meno che non si tratti, beninteso, di frutti non ancora separati (art. 771 c.c.).

A tal proposito, una questione che ha impegnato lungamente la dottrina riguarda proprio la donazione di bene altrui (Biondi, B., *Le donazioni*, in Tratt. Vassalli, XII, 4, Torino, 1961, 340 ss.), ipotesi non contemplata dal legislatore, ma ritenuta tradizionalmente nulla alla stregua della disciplina complessiva e, in particolare, dell'art. 771 c.c., poiché il divieto di donazione di beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante.

Sul piano giurisprudenziale, in realtà, i precedenti si incentrano su un aspetto assai specifico della problematica, vale a dire se la donazione di cosa altrui (ove il donante non sia consapevole dell'altruità) possa costituire titolo idoneo all'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. Sul punto non c'è vero contrasto: la giurisprudenza propende per l'affermativa, sulla considerazione che il titolo richiesto dall'art. 1159 c.c. debba essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale (Cass., 23.5.2013, n. 12782.).

Con ordinanza 23.5.2014, n. 11545, tuttavia, la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite due questioni: la prima, se il divieto di donazione di beni futuri di cui all'art. 771 c.c. possa essere legittimamente esteso anche ai beni di cui il donante sia titolare in comunione ordinaria; la seconda, se la categoria dei 'beni futuri' sia equiparabile, quoad effecta, a quella di 'beni altrui'. Intervenuta di recente, la sentenza (Cass., SS.UU., 15.3.2016, n. 5068) ha chiarito che la donazione di bene altrui, cui deve ricondursi anche la donazione, da parte del coerede, di quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria, è nulla non ex art. 771 c.c., ma per difetto di causa, poiché la titolarità del bene è elemento essenziale del contratto e ne determina la funzione. Non vi è nullità se il donante è consapevole dell'altruità e ciò emerge dall'atto.

Da ultimo, giova sottolineare che l'art. 797 c.c. enumera i soli casi in cui la garanzia per evizione è dovuta, in deroga alla norma contenuta nell'art. 1487 c.c., che la prevede come effetto naturale del contratto, salvo clausola contraria.

Dalla donazione discende pure l'obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante, con alcune eccezioni (donazione obnuziale e remuneratoria) e, in ogni caso, entro il valore dell'attribuzione.

Le donazioni sono soggette ad azione di riduzione, di collazione, di revocazione.

Animus donandi e causa: In ossequio al dogma della volontà, vi è chi riconduce la causa del contratto di donazione allo spirito di liberalità, il cd. animus donandi; chi, al contrario, pone l'accento sullo spostamento patrimoniale dal donante al donatario, e trova la causa del negozio nell'arricchimento di questo ultimo.

La giurisprudenza insiste sulla prima ricostruzione, affermando che l'animus donandi partecipa «della causa del contratto come qualificazione in senso oggettivo della gratuità» (Cass., 16.10.1976, n. 3526).

In dottrina, però, si avverte che accogliendo la tesi dell'intenzione di donare la distinzione tra causa e motivo diventa quasi impalpabile; tanto che la causa della donazione andrebbe a sovrapporsi, sempre più spesso, con il motivo che ha spinto il donante a compiere l'atto di liberalità (Alpa, G., Atto di liberalità e motivo dell'attribuzione, in Riv. trim. dir. e proc. civile, 1972, 354 ss.). In tale prospettiva, pur accordando al motivo una accezione oggettiva, vale a dire quella di circostanza esterna alla psicologia del donante, la distinzione tra motivo e causa resta difficile.

La normativa fiscale delle Erogazioni Liberali e delle Donazioni

Pur con le diversità sopra delineate le erogazioni liberali e le donazioni si trovano unificate nella normativa fiscale concernente le agevolazioni fiscali di cui può beneficiare il soggetto contribuente che effettua una erogazione liberale o una donazione; pur con le precisazioni di cui diremo in seguito donazioni ed erogazioni liberali consentono di poter beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali.

Il Codice del Terzo settore ha introdotto una disciplina unitaria per le detrazioni e le deduzioni spettanti a chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore. In particolare, il comma 1, primo periodo, dell'art. 83 del Codice del Terzo settore stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

Le erogazioni liberali e le donazioni effettuate a favore di enti no profit iscritti al Terzo Settore (ETS) beneficiano di importanti agevolazioni fiscali. Queste ultime innanzitutto si differenziano a seconda della tipologia di soggetto che le pone in essere; a tal fine la distinzione è fra persone fisiche e persone giuridiche.

Come vedremo meglio in seguito le erogazioni liberali e le donazioni danno diritto di beneficiare per i soggetti che le effettuano in alcuni casi a detrazioni fiscali ed in altri a deduzioni fiscali. In merito occorre precisare che l'importo della detrazione comporta una riduzione delle imposte da

pagare da parte del contribuente mentre la deduzione comporta una riduzione dell'imponibile sul quale il contribuente deve calcolare e pagare le imposte.

Agevolazioni per le Persone Fisiche

Puoi scegliere l'opzione più conveniente in base al tuo scaglione di reddito:

- Detrazione del 30%: Spetta per donazioni a favore degli ETS. Si calcola su un importo massimo di € 30.000 annui (massimo recuperabile: € 9.000).
- Detrazione del 35%: Sale al 35% se l'erogazione è destinata alle ODV (Organizzazioni di Volontariato)
- Deduzione del 10%: In alternativa, puoi dedurre le donazioni fino al limite del 10% del tuo reddito complessivo dichiarato. Se l'importo è superiore, l'eccedenza può essere portata in deduzione nei successivi 4 anni.

Per le erogazioni destinate a Onlus, iniziative umanitarie, religiose o laiche, fondazioni e comitati riconosciuti, restano in vigore i canali di vantaggio tradizionali e cioè:

- Detrazione: è pari al 26% dell'erogazione, calcolabile su un importo massimo annuo di 30.000 euro
- Deduzione: è possibile dedurre l'importo donato fino al limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui

Per le erogazioni liberali a favore dei partiti politici, spetta una detrazione del 26% per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.

- Art Bonus: Per donazioni a sostegno della cultura e dello spettacolo, è prevista una detrazione del 65% dell'importo, ripartita in tre quote annuali.
- Sport Dilettantistico: Detrazione del 19% per erogazioni a favore delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) o Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), fino a un massimo di 1.500 euro.

Per poter scaricare o detrarre le tue donazioni, è obbligatorio rispettare due requisiti fondamentali, la tracciabilità delle modalità di pagamento e la verifica dell'iscrizione al Ruots dell'associazione beneficiaria dell'erogazione liberale o della donazione.

Tracciabilità delle modalità di pagamento

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carta di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

FiscoNoProfit

Collana di Fiscalità nel Terzo Settore

Con il decreto interministeriale del 28 novembre 2019 sono state individuate le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità in natura effettuate a partire dal 2020. In particolare, l'art. 3 del citato decreto stabilisce che la detrazione spettante è calcolata sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR. Qualora il valore della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad euro 30.000, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

Iscrizione dell'ente beneficiario al RUNTS

Il soggetto beneficiario deve essere regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le erogazioni a enti non iscritti o a ONLUS non più in regola con il RUNTS non sono agevolabili.

Come si dichiarano le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche

Nel modello 730 Le erogazioni liberali si dichiarano nella Sezione "Altre spese" del Quadro E del modello 730 (righe E8-E10 o campi corrispondenti), utilizzando il codice spesa associato al tipo di beneficiario. Conserva sempre la ricevuta o la contabile del pagamento: in caso di controllo serve la prova della transazione tracciata.

Nel rigo E36 per in alternativa deve essere indicata la deduzione delle erogazioni nel limite del 10% del reddito complessivo. Per la stessa erogazione, però, è possibile scegliere un solo regime agevolativo: non è quindi ammesso il cumulo tra detrazione e deduzione.

Si ricorda che la spettanza delle suddette detrazioni e deduzioni è subordinata, tra l'altro, all'iscrizione degli enti del Terzo Settore (ETS), a favore dei quali è effettuata l'erogazione liberale, nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Atteso che tale Registro è operativo a decorrere dal 23 novembre 2021, si osserva, in particolare, quanto segue:

- per le APS già iscritte nei vecchi registri che transitano nel RUNTS permanendovi, le erogazioni liberali da esse ricevute sono detraibili, senza soluzione di continuità (sia nel periodo di iscrizione nel proprio registro, sia in quello di iscrizione nel RUNTS);

FiscoNoProfit

Collana di Fiscalità nel Terzo Settore

- per le APS già iscritte nei vecchi registri che, per qualunque motivo, a seguito del processo di “trasmigrazione”, sono estromesse dal RUNTS, le erogazioni liberali da esse ricevute dopo l’estromissione non sono detraibili

- per gli enti diversi dalle ODV e dalle APS già iscritte nei vecchi registri, le erogazioni liberali da essi ricevute sono detraibili solo a decorrere dalla loro iscrizione nel Runts

Oltre che per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli enti sopra indicati, l’agevolazione in esame si applica anche, in via transitoria, ai sensi dell’art. 104, comma 1, del Codice del Terzo Settore, alle erogazioni liberali in favore delle ONLUS di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita Anagrafe.

Al fine di conoscere l’esito del processo di “trasmigrazione” dai predetti registri nel RUNTS è possibile consultare il sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link: <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it/listaenti>.

L’elenco degli ETS è consultabile nel sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>.

Limiti di detraibilità

Posto che la detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 30.000 nel caso in cui il soggetto erogante opti per la detrazione d’imposta mentre il limite massimo si eleva ad euro 70.000 nel caso in cui il soggetto erogante opti per la deduzione d’imposta.

Documentazione da controllare e conservare

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

Occorre, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

FiscoNoProfit

Collana di Fiscalità nel Terzo Settore

Per i beni in natura, documentazione attestante il valore normale del bene (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), e ricevuta del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti beneficiari sono tenuti a comunicare i dati dei donatori, all'Agenzia delle Entrate.

È pertanto indispensabile inserire nella causale della donazione sia la dicitura esatta "EROGAZIONE LIBERALE", sia il proprio Codice Fiscale.

La comunicazione delle erogazioni liberali all'Agenzia delle Entrate è uno degli adempimenti fiscali più importanti per gli enti no profit. Questo strumento consente infatti di inserire automaticamente le donazioni ricevute nella dichiarazione dei redditi precompilata dei contribuenti, permettendo ai donatori di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Come primo adempimento gli enti interessati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati delle erogazioni liberali ricevute nel corso del 2025 entro la scadenza del 16 marzo 2026.

Questo adempimento riguarda in particolare le donazioni effettuate da persone fisiche che possono beneficiare delle detrazioni o deduzioni fiscali previste dalla normativa.

L'obbligo di comunicazione riguarda diverse tipologie di enti no profit, gli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali; e Onlus ancora presenti nell'anagrafe dedicata, alcune fondazioni e associazioni riconosciute attive nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività di ricerca scientifica. Non rientrano invece tra i soggetti obbligati le imprese sociali costituite in forma societaria.

Per la prima comunicazione da effettuare la normativa attuale distingue tra enti obbligati e enti per cui la comunicazione è facoltativa: per l'anno di competenza 2025 l'obbligo scatta solo per le organizzazioni che nell'esercizio precedente hanno registrato entrate superiori a 220.000 euro.

Per l'anno di competenza 2026 con l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dalla riforma del Terzo settore, l'obbligo di comunicazione verrà esteso a tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dal volume delle entrate.

Gli enti che effettuano la comunicazione devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate alcune informazioni fondamentali sulle donazioni ricevute, tra i dati richiesti rientrano:

- il codice fiscale del donatore

- l'importo della donazione;
- la data del versamento;
- la modalità di pagamento utilizzata.

Non tutte le erogazioni liberali devono essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, non devono essere comunicati i dati relativi alle donazioni cumulative, cioè quelle effettuate da un unico soggetto per conto di più persone attraverso un unico versamento.

Agevolazioni per le Persone Giuridiche

Le erogazioni liberali e le donazioni effettuate da persone giuridiche quali società, enti commerciali e non commerciali, a favore di Enti del Terzo Settore (ETS), ONLUS o altri enti no profit, sono deducibili dal reddito imponibile. Non è invece prevista per le persone giuridiche la detrazione d'imposta, che è riservata alle sole persone fisiche.

Le erogazioni effettuate a favore degli ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato con i seguenti limiti e regole:

sono deducibili nel limite massimo del 10% del reddito d'impresa complessivo e comunque nell'ammontare massimo di € 70.000 annui; in pratica si considera come limite massimo il minore fra i due importi.

Tali limiti per le erogazioni liberali e donazioni effettuate in favore di Trust e Fondazioni istituiti in favore di persone con disabilità grave sono elevati al 20% del reddito d'impresa complessivo e comunque nell'ammontare massimo di € 100.000.

L'eventuale eccedenza oltre il 10% del reddito d'impresa complessivo può essere portata in deduzione nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto. Infatti se l'importo dell'erogazione deducibile supera il reddito al netto delle deduzioni, l'eccedenza può essere riportata in avanti e quindi dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo, consentendo in tal modo di in caso di reddito incapiente nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione, di mantenere il beneficio per gli esercizi futuri. Tale disposizione è di carattere generale, cioè applicabile a favore di soggetti benefattori persone fisiche, enti e società, e si applica alle erogazioni liberali sia in denaro sia in natura.

La normativa da adottare per la tracciabilità dei pagamenti, del requisito di iscrizione al Runts delle associazioni e della documentazione da controllare e conservare è la stessa sopra descritta trattando le erogazioni liberali e donazioni effettuate dalle persone fisiche.